

STATUTO

IL PESCE SULL'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIALE PO 12

Numero REA: CR - 193551

Codice fiscale: 01686300193

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

	F.TO CINZIA FOLLI	
	F.TO ILARIA LOFFI	
	F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)	
	ALLEGATO =A= AL N. 17747/8500 DI REP.	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la società Cooperativa denominata:	
	Il pesce sull'albero Società Cooperativa Sociale.	
	La sede della società è posta nel Comune di Cremona.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel medesimo Comune è deliberato dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere uffici secondari e succursali ed unità locali, quali negozi, magazzini, stabilimenti, uffici.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	Compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.	
	REQUISITI MUTUALISTICI - SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3	
	La società ha scopo mutualistico e non persegue fini di lu-	

3 di 30

4 di 30

tà, reciprocità, rispetto delle diversità, anche etniche, culturali e religiose e dell'impegno per la giustizia e l'equità.

La Cooperativa intende, in particolare, rispondere al bisogno della comunità sociale di maturare nel suo essere realmente comunità sociale, capace di riscoprire il significato della sussidiarietà, diffondere il valore della solidarietà, promuovere esperienze di condivisione e integrazione.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

ART. 5

Per il raggiungimento dello Scopo sociale, la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- Consulenza clinica, per inquadramento diagnostico in campo neuropsichiatrico infantile e adolescenziale;
- Diagnosi e trattamento delle diverse problematiche in campo psicologico, neuropsicologico, logopedico, neuropsicomotorio e della comunicazione (mediante CAA) che possono presentarsi nell'infanzia, adolescenza e prima età adulta;
- Laboratori terapeutici, progetti di formazione all'autonomia e alla socializzazione;

	- Attività di analisi, ricerca e consulenza per l'individuazione di soluzioni innovative relative principalmente alla prevenzione di ambito neuropsichiatrico;	
	- Attività di sensibilizzazione e informazione della comunità locale al fine di renderla maggiormente consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza di persone in stato di emarginazione e disagio;	
	Le attività proposte hanno come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita e, di conseguenza, la riduzione dell'impatto socio-economico di soggetti con disagio sociale e/o patologie neuropsichiatriche.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di legge), industriale e finanziaria (nei limiti di legge) - come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa inoltre, per favorire e stimolare lo spirito	

	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tas-	
	sativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può inoltre costituire Fondi per lo Sviluppo	
	Tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	SOCI	
	ART. 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile e non potrà mai	
	essere inferiore al minimo previsto dalla legge. Sono previ-	
	ste le seguenti categorie di soci:	
	a) soci lavoratori (o prestatori di attività lavorativa),	
	cioè tutti coloro che abbiano i requisiti soggettivi e pro-	
	fessionali per partecipare direttamente alla gestione delle	
	attività dell'impresa, cooperare al suo esercizio e sviluppo,	
	nonché elementi tecnici e amministrativi nel numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento della cooperativa;	
	b) soci volontari, ovvero persone che intendano prestare gra-	
	tuitamente la propria attività all'interno e a favore della	
	cooperativa nei limiti e alle condizioni di cui alla normati-	
	va vigente e secondo quanto stabilito da eventuale regolamen-	

	to interno;	
	c) quando la società avrà almeno nove soci, soci sovventori,	
	cioè persone fisiche o giuridiche che investano capitali	
	nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui dirit-	
	ti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore	
	a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della coo-	
	perativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti ri-	
	conosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento.	

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ART. 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;

	• l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge e di statuto;	
	• la categoria di socio alla quale chiede di essere iscritto;	
	• dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti	
	interni.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica	
	dovrà precisare:	
	• denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione	
	e durata;	
	• delibera di autorizzazione, con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;	
	• dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	• il numero di quote che intende sottoscrivere;	
	• copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione	
	dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;	
	• ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministra-	
	zione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione	
	della domanda di adesione.	
	Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la	
	Cooperativa sono quelli risultanti dal Libro dei soci. Il so-	
	cio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei	

dati previsti dal presente articolo.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado per motivi di ordine familiare o personale di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; detto provvedimento potrà acconsentire alla cessazione immediata anche dei rapporti mutualistici tra socio e società, per i quali, in mancanza di accordo o dove la legge non preveda diversamente, il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9

I soci sovventori potranno recedere qualora le quote siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica, potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle quote da loro

	possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comun-	
	que recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.	
	ART. 10	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	· per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condan-	
	na ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici	
	o per condanna per reati contro il patrimonio o la persona,	
	commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto so-	
	ciale;	
	· per il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote	
	o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da	
	parte degli amministratori;	
	· per gravi inadempienze agli obblighi verso la cooperativa,	
	quale ne sia la fonte;	
	· per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	· per la mancata partecipazione per più di tre volte di se-	
	guito alle assemblee regolarmente convocate senza giustifica-	
	to motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;	
	· per aver svolto o tentato di svolgere attività in concor-	
	renza con gli interessi sociali,	
	· per aver in qualunque modo arrecato danni gravi alla Coope-	
	rativa.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	

comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione saranno comunicate con relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con relativa ricevuta.

ART. 12

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centotanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART. 13

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente

	art. 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificato il decesso.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà possono chiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto.	
	ART. 14	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, do-	
	vranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla	
	scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti art. 12 e 13.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno adeguatamente documenta-	
	re di essere gli aventi diritto alla riscossione e saranno	
	tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione me-	
	desima.	
	ART. 15	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva indivisibile.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 16	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da:	
	- un numero illimitato di quote del valore nominale di almeno	
	euro 100,00 (cento virgola zero zero)	

- dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ex. art.4 Legge 31 gennaio 1992 n.59 "Nuove norme in materia di società cooperative" formato da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ognuna detenuta dai Soci sovventori;

b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze di Bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.15;

c) dal fondo apporti in conto capitale, indivisibile, che è costituito da qualunque altro importo pervenga alla Cooperativa in Conto Capitale da enti pubblici o privati.

ART. 17

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né essere sottoposte a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base al-

le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di legge.

La cooperativa è tenuta alla redazione e deposito nel registro delle Imprese del bilancio sociale.

ART. 20

Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata al Fondo di Riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Revisore, se nominato.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 22

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la sede, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno dieci giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso della convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno fra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi dei soci risultino annotati al Libro Soci.

L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 23

L'Assemblea:

	· delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche su quello preventivo;	
	· delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge	
	e di statuto;	
	· procede alla nomina delle cariche sociali;	
	· determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il	
	compenso per il revisore, se nominato;	
	· delibera sulla responsabilità degli Amministratori;	
	· delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale;	
	· delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ado-	
	zione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed	
	ammodernamento aziendale;	
	· autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate	
	operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o	
	dallo statuto;	
	· approva i regolamenti predisposti dall'organo amministrati-	
	vo;	
	· delibera in seduta straordinaria sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento	
	della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa,	
	sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissio-	
	ni.	
	L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo al-	

	meno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società,	
	tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da alme-	
	no un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che	
	abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla	
	loro categoria.	
	ART. 24	
	In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del	
	giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rap-	
	presentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	in seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costitui-	
	ta quale che sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che com-	
	petono ai soci intervenuti su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquida-	
	zione della società, per cui occorre la presenza diretta o	
	per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto	
	e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Sono fatte salve le maggioranze previste da norme inderogabi-	

li e da specifiche clausole del presente atto.

ART. 25

Le votazioni devono essere palesi.

ART. 26

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel li-
bro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora
nel versamento della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della
quota posseduta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non de-
vono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tut-
ti i soci.

In caso di malattia o altro impedimento, i soci possono farsi
rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante delega
scritta.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assem-
blea e conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere conferite deleghe né agli amministratori
né ai dipendenti della Cooperativa.

ART. 27

L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non
elegga altri a presiederla.

	Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina	
	di un segretario che può essere anche un non socio.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente e da un segretario; il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 28	
	La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione, composto da 3 a 5 membri.	
	I membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea tra i soci	
	e i non soci nel rispetto dei limiti di legge.	
	Gli amministratori non posso essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. I membri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sono rieleggibili per il numero di mandati previ-	
	sto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Pre-	
	sidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e	
	può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole	
	nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli	
	amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in partico-	
	lare non possono essere delegati i poteri in materia di am-	

	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo ammini-	
	strativo:	
	· convocare l'Assemblea dei soci;	
	· curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	· redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	· compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci;	
	· stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	
	ti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare	
	beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie fa-	
	coltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle	
	ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compre-	
	so il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	bancari e cartolari in genere;	
	· concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-	
	lare i relativi contratti;	

	• deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Coo-	
	perativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	• conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e	
	nominare il direttore determinandone le funzioni e le retri-	
	buzioni;	
	• assumere e licenziare il personale della società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;	
	• deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	
	• compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazio-	
	ne dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizio-	
	ne di legge o statutaria;	
	• deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale;	
	• deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o	
	società;	
	• deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-	
	menti operativi;	
	• acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei li-	
	miti e modi di legge e di statuto.	

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con ogni mezzo (ad esempio raccomandata anche a mano, mail, fax ecc) che garantisca la prova della ricezione, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno cinque giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l'intero organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese in maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 30

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori

sostituiti.

In ogni caso, la maggioranza dell'organo amministrativo deve essere formata da membri nominati dall'assemblea.

ART. 31

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica, se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio con speciale procura, può delegare

impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o al Vice Presidente più anziano in carica, se ne è stato nominato più di uno.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

C) REVISORE

ART. 32

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'assemblea nominerà un revisore od una società di revisione avente i requisiti di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti determinandone la retribuzione annua.

Il revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui l'organo sarà ricostituito.

Nei casi previsti dalla legge, o comunque quando la società lo ritenga opportuno, verrà nominato un organo di controllo ai sensi dell'art. 2543 del c.c.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci e la	
	società, fra i soci tra di loro, tra organismi sociali e la	
	società o i soci relativa alla interpretazione e/o esecuzione	
	e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto sarà	
	decisa da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, no-	
	minati dal Presidente del Tribunale della sede sociale su	
	istanza della parte più diligente.	
	Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori, senza	
	formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e	
	per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è	
	oggetto della controversia.	
	Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti;	
	con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolan-	
	te per tutti i suddetti soggetti.	
	Non possono essere demandate agli arbitri le controversie che	
	abbiano per oggetto diritti non disponibili e quelle nelle	
	quali le legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero.	
	La soppressione o la modifica della clausola compromissoria	
	devono essere approvate da almeno due terzi dei voti che com-	
	petono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	

recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 N. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le quote di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale se esi-

	stente alla data di cessazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 36	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi re-	
	golamenti, in particolare per disciplinare i rapporti tra la	
	società e i soci, che determinano criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica. Compete all'assem-	
	blea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regola-	
	menti.	
	ART. 37	
	La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibe-	
	ra sulla destinazione dell'eventuale ristorno, nel rispetto	
	della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;	
	· emissione di strumenti finanziari compatibili con la strut-	
	tura di società cooperativa con applicazione della disciplina	
	propria delle società s.r.l..	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stes-	
	so, secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	ART. 38	

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le
norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla coopera-
zione.

F.TO MICHELA TANTARDINI

F.TO CINZIA FOLLI

F.TO ILARIA LOFFI

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico
che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale nei miei atti munito delle prescritte firme.

Si rilascia per il Registro delle Imprese di Cremona.

Cremona, 10 Luglio 2018.